

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## TITOLO I NORME GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, unitamente alle disposizioni di cui alla L.R. 03/01/2007 n. 1 (T.U.C.) s.m.i. Disciplina l'esercizio del commercio sulle Aree Pubbliche sul territorio del Comune di Quiliano.
2. Per quanto non disciplinato dal presente testo regolamentare valgono le disposizioni e definizioni del richiamato T.U.C., dal momento dell'entrata in vigore saranno abrogate le norme di natura regolamentare afferenti la materia specifica, con particolare riferimento all'articolato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 13/06/2002 e s.m.i
3. Agli imprenditori agricoli che esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei loro prodotti ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 s.m.i., si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 5, 11, 20.

### Art. 2

#### Definizioni

Ai fini dell'applicazione (art.27 – L.R. 1/2007) delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- e) per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo

sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

- i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- j) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- k) per fuori mercato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicata in zone non individuabili come mercati.

### Art. 3 **Finalità**

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- e) la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

### Art. 4 **Attività su aree pubbliche**

- 1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da imprenditori individuali o società di persone o di capitale regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui agli artt.12 e 13 del TUC.
- 2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area nel rispetto delle prescrizioni di cui al Titolo III.

## **TITOLO II MERCATO SETTIMANALE**

### Art. 5 **Istituzione del mercato settimanale**

- 1. Viene istituito un mercato settimanale nella giornata del venerdì da effettuarsi a settimane alterne in Quiliano – Piazza Caduti Partigiani - Via Ajdovscina e Piazza del Volontariato ed in Frazione Valleggia – Piazza della Chiesa, definito ai sensi dell'art.27 lettera c) della L.R. 1/2007, su strada, annuale e diviso nei seguenti settori e tipologie merceologiche:
  - settore alimentare
  - settore non alimentare
  - settore imprenditori agricoli
- 2. L'assetto e l'ubicazione dei posteggi nel mercato settimanale saranno i seguenti:

Quiliano:

- Settore Alimentare, posti n. 2
- Settore Imprenditori Agricoli, posti n. 2
- Settore Non Alimentare posti n. 11 di cui n. 1 riservato ai portatori di handicap

3. Valleggia:

- Settore Alimentare, posti n. 3
- Settore Imprenditori Agricoli, posti n. 2
- Settore Non Alimentare posti n. 10 di cui n. 1 riservato ai portatori di handicap

4. I posteggi che si renderanno definitivamente vacanti saranno oggetto di bando nei limiti dei posti come stabiliti.

Art. 6

### **Spostamento e modifiche del mercato settimanale**

Il funzionamento, la soppressione, lo spostamento in via definitiva o temporanea ed ogni altra modifica dell'assetto del mercato vengono deliberati dalla Giunta Comunale.

Art. 7

### **Funzionamento del mercato settimanale**

1. L'area di mercato dovrà essere liberata da ogni ingombro prima dell'ora di svolgimento del mercato a cura dell'Amministrazione Comunale.
2. In occasione di particolari e straordinari eventi che interessino l'area, come lavori di straordinaria manutenzione o altro, il mercato potrà essere spostato in altra località a cura e sotto la direzione del locale Comando di Polizia Municipale, dopo aver informato le associazioni di categoria, preferibilmente in zona riconosciuta commerciale come indicato dalla legge regionale n. 1/2007.
3. Al Comando di Polizia Municipale è affidata la tenuta dell'apposito registro sul quale vengono fatte tutte le annotazioni relative al mercato settimanale.

Art. 8

### **Orario di vendita nel mercato settimanale**

L'orario di vendita del mercato è fissato come segue:  
apertura alle ore 08,00 chiusura alle ore 13,00

I concessionari potranno occupare il posteggio a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita e dovranno lasciarlo libero non oltre 90 minuti dal termine di tale orario.

Qualora per la particolare disposizione dei banchi, vi siano difficoltà di transito in uscita per i veicoli, i concessionari interessati dovranno comunque garantire il transito trascorsi 15 minuti dall'orario di chiusura delle vendite.

Durante l'intero arco dell'orario di vendita non è consentita la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, nemmeno per operazioni di carico e scarico, salvo eventi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta dagli organi di vigilanza.

Art. 9

### **Concessioni temporanee**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione sono assegnati durante la giornata di mercato, dal Comando Polizia Municipale, secondo la

graduatoria degli “spuntisti” tenuta dal Comando di Polizia Municipale ed aggiornata settimanalmente.

La graduatoria è divisa secondo i settori e le tipologie merceologiche di cui all'art.5.

2. Le concessioni temporanee hanno durata giornaliera e sono subordinate all'avvenuto pagamento della Tassa di Occupazione di suolo pubblico;
3. Sono oggetto di concessione temporanea i posteggi che non siano stati occupati dal concessionario entro i termini previsti dall'art.8.
4. Possono essere inseriti nella graduatoria tutti i titolari di Autorizzazione amministrativa per commercio su aree pubbliche secondo i criteri stabiliti dall'art.6 del “Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art.70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010 – Commercio su aree pubbliche” approvato con D.G.R. n.71 del 01/02/2013.
5. L'assegnazione della presenza viene effettuata durante la cosiddetta spunta che si terrà il giorno di svolgimento del mercato nel luogo indicato dal Comando di Polizia Municipale. Comporta la cancellazione dalla graduatoria, avuto riguardo all'anzianità di frequenza maturata, l'assenza per 12 settimane consecutive alle operazioni di spunta.
6. In caso di cessione d'azienda il cui titolare non abbia posteggio permanente sul mercato, dovrà essere riconosciuta al subentrante l'anzianità di frequenza del dante causa, come da graduatoria risultante agli atti del Comando di Polizia Municipale.
7. L'assegnazione temporanea viene revocata dall'Agente di P.M. addetto al mercato, con la contestazione della violazione commessa, qualora si verifichi tra gli assegnatari uno scambio di posto rispetto al posteggio assegnato.

#### Art. 10

##### **Anzianità di frequenza**

1. Agli effetti del presente Regolamento per anzianità si intende le presenze in un mercato, cioè il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
2. L'anzianità di frequenza al mercato settimanale costituisce titolo preferenziale ed è prettamente personale e non può essere in alcun modo trasmessa a terzi, salvo i casi espressamente indicati nel presente Regolamento.
3. In caso di cessione e affitto d'azienda il subentrante nell'attività acquisisce l'anzianità di frequenza del dante causa.

#### Art. 11

##### **Uso dei posteggi**

1. Nell'ambito del mercato, fino al 07/05/2020, nessun operatore può essere titolare di più di n.2 posteggi (art.29 L.R. n.1/2007), dopo di che si applicano le disposizioni di cui all'art.7 del “Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art.70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010 – commercio su aree pubbliche” approvato con D.G.R. n.71 del 01/02/2013.
2. Il concessionario può porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico per il quale è titolare di autorizzazione amministrativa purchè nel rispetto dei limiti imposti per motivi igienico-sanitari o derivanti da particolari disposizioni speciali.
3. I posteggi dovranno essere opportunamente delimitati sul terreno. I concessionari o gli assegnatari in via provvisoria non potranno per alcuna ragione occupare uno spazio maggiore di quello a loro assegnato.
4. Affinchè l'occupazione del posteggio possa esser computata ai fini dell'anzianità di frequenza è necessario che il concessionario o l'assegnatario lo occupi con le proprie

attrezzature immediatamente e comunque non oltre l'orario stabilito per l'apertura del mercato.

5. E' vietato lasciare il posteggio prima dell'ora consentita.

#### Art.12

### **Obblighi e divieti**

E' vietato:

- a) collocare a terra, merce posta in vendita, fatta eccezione per le piante, i fiori, i macchinari mobili e simili;
- b) decantare la propria merce con voci o strilli in modo chiassoso o comunque fastidioso per gli avventori o colleghi;
- c) manomettere, anche in minima parte, il suolo pubblico, legare corde o altro a pali, balconi o facciate delle case vicine;
- d) arrecare intralcio o disturbo al pubblico o ai colleghi.

E' fatto obbligo di:

- a) tenere sempre esposta ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche nonché, l'atto di concessione di posteggio;
- b) collocare tende, sostegni o simili ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20;
- c) smontare l'impianto di vendita all'orario stabilito per la chiusura delle vendite, salvo i casi di maltempo o di forza maggiore opportunamente documentati;
- d) tenere esposti i prezzi sulle singole merci;
- e) raccogliere a fine vendita i rifiuti, depositarli negli appositi sacchetti messi a disposizione dal Comune secondo il vigente regolamento comunale in materia e lasciare l'area di mercato pulita;
- f) collocare la merce ad un'altezza non inferiore a 70 cm. dal suolo;
- g) esporre la merce sui banchi di vendita, sugli autonegozi o presso di essi, in modo tale da non ostruire la visuale dei banchi confinanti o limitrofi;
- h) occupare esclusivamente lo spazio assegnato
- i) nel caso di vendita di merce usata, l'Operatore su aree pubbliche deve esporre un cartello di dimensioni cm. 70 x cm. 30, con l'indicazione "MERCE USATA".

#### Art. 13

### **Scambio di posteggio**

Lo scambio di posteggio tra due titolari di concessione del medesimo mercato è sempre possibile a condizione che avvenga all'interno dello stesso settore merceologico e che non vi ostino motivi igienico-sanitari. In tal caso gli interessati dovranno far pervenire alla Polizia Municipale del Comune istanza in carta legale che precisi i posteggi oggetto di scambio e le relative dimensioni, sottoscritta contestualmente dagli interessati.

#### Art. 14

### **Circolazione dei veicoli**

1. Nell'ambito della zona di mercato la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita:
  - a) entro le ore 8,00 per i titolari di concessione di posteggio in via permanente;
  - b) entro 15 minuti dall'assegnazione del posteggio, per i titolari di concessione di posteggio temporanea;

- c) 90 minuti dopo l'orario fissato per la fine delle vendite;
  - d) eccezionalmente, in tutte le ore di svolgimento del mercato, a seguito di peggioramento improvviso delle condizioni atmosferiche che minacciano per l'incolumità degli operatori e dei visitatori, o delle merci esposte in vendita e per altri comprovati motivi di urgenza, previo consenso degli agenti di P.M. responsabili del mercato.
2. Tutti i concessionari, dove possibile, devono mantenere nel retrobanco il loro veicolo. I veicoli autorizzati all'allontanamento dal retrobanco dovranno essere collocati in area indicata dal Comando di Polizia Municipale prima dell'inizio dell'orario di vendita.

#### Art. 15

##### **Attività vietate sul mercato**

1. Sul mercato è vietato esercitare il mestiere di indovino, ciarlatano, suonatore ambulante o simili.
2. E' parimenti vietato uccidere, spennare pollame, conigli o qualsiasi altro animale.

#### Art. 16

##### **Bando**

1. I posteggi del mercato sono dati in concessione per 12 (dodici) anni;
2. La concessione del posteggio è subordinata alla procedura relativa al Bando, alla Domanda ed ai Criteri di selezione;
3. La concessione di posteggio è strettamente personale e non è cedibile a nessun titolo;
4. Il Bando contiene:
  - l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta collocazione, il numero di identificazione, le dimensioni ed il settore merceologico;
  - il termine non inferiore a 45 giorni dalla pubblicazione sul BURL del bando entro il quale la domanda deve essere spedita.
5. Il bando viene trasmesso alla Regione Liguria per la pubblicazione sul BURL, affisso all'Albo Pretorio, e trasmesso per conoscenza alle Associazioni provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche ed in via telematica.
6. Nella medesima area mercatale non possono essere concessi più di due posteggi a ciascun richiedente anche se non gestiti direttamente, fino al 07/05/2020, dopo di che si applicano le disposizioni di cui all'art.7 del “Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art.70, comma 5 del D.L.gs 59/2010 – Commercio su aree pubbliche” approvato con D.G.R. n.71 del 01/02/2013.

#### Art. 17

##### **Domanda**

1. Gli interessati devono presentare domanda in carta legale che dovrà contenere:
  - generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, nazionalità) della persona fisica o del legale rappresentante della società richiedente. In caso di società dovrà essere indicata la ragione e la sede sociale.
  - Codice Fiscale
  - autocertificazione attestante l'anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione al Registro delle Imprese o nel Registro Ditte della Camera di Commercio
  - l'indicazione del posteggio ed il relativo settore merceologico a cui la domanda si

- riferisce
- nella eventualità di richiesta di posteggi per più settori merceologici, l'opzione di preferenza
  - il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 s.m.i.
  - di accettare quanto previsto dal vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche del Comune di Quiliano
  - copia del documento di identità
  - autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante:
    - **Per il Settore Non Alimentare:**  
il possesso dei requisiti morali di cui all'art.12 della Legge Regionale per la Liguria n.1/2007 s.m.i.
    - **Per il Settore Alimentare:**  
il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della Legge Regionale per la Liguria n. 1/2007 s.m.i.
2. La domanda può essere presentata dagli operatori già titolari di concessione di altro posteggio nel medesimo mercato. Gli operatori già titolari di 2 concessioni nel medesimo mercato possono presentare domanda dichiarando contestualmente, nel caso di eventuale concessione di un nuovo posteggio, la volontà di rinunciare ad uno dei propri posteggi (specificando il numero e le dimensioni).

#### Art. 18

#### **Criteri di Selezione**

Si applicano i criteri di selezione di cui al “Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art.70, c.5 del D.Lgs 59/2010 – Commercio su aree pubbliche” approvato con D.G.R. n.71 del 01/02/2013 s.m.i.

#### Art. 19

#### **Autorizzazione e concessione del posteggio**

1. Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione di cui alla lettera a) dell'art.28 della L.R. 1/2007 ai soggetti primi classificati fino al completamento dell'assegnazione dei posteggi vacanti, con l'eventuale annotazione per la somministrazione qualora il titolare ne faccia richiesta ed abbia i prescritti requisiti, con contestuale rilascio della concessione di posteggio.
2. Il posteggio identificato da un numero e dalle dimensioni, viene messo a disposizione del concessionario che dovrà rispettare la superficie di vendita concessa.

#### Art. 20

#### **Imprenditori agricoli**

1. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli vengono assegnati agli aventi diritto con i criteri di cui all'art.16.

#### Art.21

#### **Posteggi riservati ai portatori di handicap**

1. I posteggi riservati ai portatori di handicap sono assegnati a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune della procedura selettiva per la formazione della graduatoria.

Dell'avvio della procedura selettiva deve essere data contestuale comunicazione a tutte le associazioni di categoria presenti sul territorio (iscritte al registro regionale e maggiormente rappresentative).

La graduatoria viene formata secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- maggior grado di invalidità riconosciuta;
- maggiore età del richiedente;
- maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- a parità di condizioni. Sorteggio.

## Art. 22

### **Subingresso**

1. Le aziende o rami di aziende, così come le gestioni delle medesime, possono essere trasferite ad altri per atto tra vivi, nelle forme del contratto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e fiscalmente registrate, ovvero mortis causa.
2. La comunicazione di subingresso dovrà essere inoltrata al Comune entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio o, nei casi di successione ereditaria, entro un anno dalla morte del titolare, a pena di decadenza dei titoli abilitativi. Contestualmente alla comunicazione il subentrante è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti morali (art.12 L.R. 1/2007 s.m.i.) e, se richiesti, i requisiti professionali (art.13 L.R. 1/2007 s.m.i.).
3. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di trasferimento, oppure dell'atto di successione.
4. Nel caso di subingresso per decesso del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti morali, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla morte del titolare, il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della L.R. 1/2007 s.m.i., ove richiesti, termine prorogabile una volta sola, in comprovati casi di forza maggiore per un periodo massimo di sei mesi, il titolo abilitativo decade.
5. Al subentrante viene rilasciata la concessione per il periodo residuo del dante causa.
6. In caso di cessione d'azienda dovrà essere riconosciuta al subentrante l'anzianità di frequenza del dante causa, come da graduatoria risultante dal registro del mercato tenuto dal Comando di Polizia Municipale.

## Art. 23

### **Revoca – Decadenza**

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica e la relativa concessione decade nel caso in cui l'operatore, per qualsiasi ragione, non risponda più ai requisiti soggettivi di cui agli articoli 12 e 13 del T.U.C.
2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio decadono altresì nei casi in cui il concessionario:
  - non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi, non prorogabili, per comprovata necessità;
  - non utilizzi il posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a 17 settimane, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio, da giustificare entro dieci giorni al Comune con certificato medico. In ordine al rispetto del termine indicato farà fede l'assunzione del giustificativo al protocollo generale del Comune, in caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data del timbro postale;

- qualora non abbia effettuato i pagamenti dei contributi ai fini della regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
- negli altri casi previsti dalla legge;

### **TITOLO III**

#### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

##### Art. 24

##### **Autorizzazione**

1. L'autorizzazione in forma itinerante abilita all'esercizio su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune secondo le modalità di cui alla L.R. 1/2007 e s.m.i.:
  - all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
  - alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
  - all'esercizio dell'attività nelle fiere su tutto il territorio nazionale, nonché nei posteggi dei mercati e fuori mercato occasionalmente liberi ed assegnati a seguito di spunta;
2. L'eventuale autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

##### Art. 25

##### **Domanda**

1. La domanda è presentata a questo Comune da chi intende avviare per la prima volta l'attività su questo territorio, privo di analoga autorizzazione rilasciata da altro Comune.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - i propri dati anagrafici, codice fiscale, eventuale carica societaria, nome e sede della società;
  - di non rientrare tra i casi inibiti all'attività commerciale indicate all'art.12 della L.R. 1/2007;
  - il settore merceologico che intende esercitare;
  - il requisito professionale in caso dell'attività di vendita di generi alimentari, nonché le caratteristiche del negozio mobile;
3. La domanda si intende accolta se entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo non venga comunicato il provvedimento di diniego.
4. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, fatta salva la facoltà di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già esistenti.

##### Art.26

##### **Funzionamento**

1. La sosta del mezzo deve rispettare il codice della strada: dopo 1 ora di sosta l'operatore deve allontanarsi ad almeno 500 metri di distanza dalla sosta precedente.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che non crei intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
3. L'area utilizzata dovrà essere lasciata sgombera da rifiuti di qualsiasi natura;

4. In occasione dei mercati deve sostare ad almeno 1 km da posteggio più vicino;
5. Il titolare dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività è tenuto a darne comunicazione al Comune, analogamente in caso di cambio di residenza.

#### Art. 27

#### **Zone vietate al commercio in forma itinerante**

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art.34 della L.R. 1/2007 l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è vietata:
  - in un'area circostante pari a 500 m. da esercizi commerciali che somministrano/vendono prodotti equivalenti.

### **TITOLO IV NORME COMUNI**

#### Art. 28

#### **Esercizio dell'attività**

1. Il titolare dell'autorizzazione deve essere sempre presente durante le operazioni di vendita.
2. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, è consentito l'affidamento della conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore, il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 1/2007 s.m.i. Il rappresentante dovrà produrre, a richiesta degli incaricati del Comune, apposita autocertificazione del titolare comprovante il rapporto con il sostituto ed il possesso dei requisiti di agli articoli 12 e 13 della L.R. 1/2007.

#### Art. 29

#### **Apparecchi di amplificazione dei suoni**

1. Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato l'uso di amplificatori.
2. Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione dei propri prodotti (dimostratori e battitori) e i venditori di dischi, musicassette, CD possono utilizzare gli apparecchi di amplificazione in modo moderato e tale da non arrecare disturbo a nessuno e non compromettere le normali operazioni di vendita.

#### Art.30

#### **Disposizioni igieniche e sanitarie**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie, stabilite dalle leggi nazionali, regionali, dai relativi regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

#### Art.31

#### **Responsabilità per danni**

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni che dovessero derivare ai concessionari di posteggio nello svolgimento della propria attività.  
I concessionari, i loro coadiuvanti e dipendenti, i soci e gli associati in partecipazione sono

responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti e qualunque altra cosa di proprietà comunale o di terzi.

2. Sono vietati, anche se non espressamente citati dal presente regolamento, tutti quegli atti e fatti che possono in qualsiasi modo arrecare disturbo e fastidio a terzi.

## **TITOLO V**

Art. 32

### **Posteggi fuori mercato in Quiliano**

1. Nell'ambito del territorio del Comune di Quiliano insistono i seguenti posteggi fuori mercato:

<b>ubicazione</b>	<b>settore</b>	<b>superficie</b>	<b>Giornata di svolgimento</b>	<b>Scadenza</b>
Via Roma	alimentare	mt. 6 x mt. 4	Lunedì mattina	<b>07/05/2017</b>
Cimitero Quiliano	Imprenditore agricolo - fiori	mt. 5 x mt. 2	-----	<b>07/05/2017</b>

Fatte salve le autorizzazioni esistenti, l'eventuale nuova assegnazione delle autorizzazioni che si rendessero libere avverrà tramite bando comunale.

## **TITOLO VI**

Art. 33

### **Manifestazioni straordinarie**

1. Si intende per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche ed allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
2. Ogni manifestazione di cui al comma 1 dovrà essere preventivamente autorizzata con delibera di Giunta Comunale.

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**Si rimanda agli articoli 143 e 144 della L.R. 1/2007 (T.U.C.)**

## **INDICE**

### **TITOLO I – NORME GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Attività su aree pubbliche

### **TITOLO II – MERCATO SETTIMANALE**

- Art. 5 Istituzione del mercato settimanale
- Art. 6 Spostamento e modifiche del mercato settimanale
- Art. 7 Funzionamento del mercato settimanale
- Art. 8 Orario di vendita del mercato settimanale
- Art. 9 Concessioni temporanee
- Art.10 Anzianità di frequenza
- Art.11 Uso dei posteggi
- Art.12 Obblighi e divieti
- Art.13 Scambio di posteggio
- Art.14 Circolazione dei veicoli
- Art.15 Attività vietate sul mercato
- Art.16 Bando
- Art.17 Domanda
- Art.18 Criteri di Selezione
- Art.19 Autorizzazione e concessione di posteggio
- Art.20 Imprenditori agricoli
- Art.21 Posteggi riservati ai portatori di handicap
- Art.22 Subingresso
- Art.23 Revoca – decadenza

### **TITOLO III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

- Art.24 Autorizzazione
- Art.25 Domanda
- Art.26 Funzionamento
- Art.27 Zone vietate al commercio in forma itinerante

### **TITOLO IV – NORME COMUNI**

- Art.28 Esercizio dell'attività
- Art.29 Apparecchi di amplificazione dei suoni
- Art.30 Disposizioni igieniche e sanitarie
- Art.31 Responsabilità per danni

### **TITOLO V**

- Art.32 Posteggi fuori mercato in Quiliano

### **TITOLO VI**

- Art.33 Manifestazioni straordinarie

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**